

la durata dello scioglimento è stata fissata, in base alla legge, per un periodo di diciotto mesi;

l'amministrazione straordinaria scadrà il prossimo maggio;

i prossimi 12 e 13 giugno ci saranno le elezioni europee ed amministrative in diversi comuni e province italiane;

il sottosegretario D'Alì, rispondendo in aula, ad un atto di sindacato ispettivo avrebbe escluso la possibilità che si potesse rinnovare il consiglio comunale a Lamezia Terme nella prossima tornata elettorale poiché per soli due giorni la scadenza dello scioglimento non ricadrebbe anteriormente ai 45 giorni precedenti le elezioni;

risulterebbe un precedente nel 1996 relativamente al comune di Bardonecchia dove è stato ridotto il periodo di scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1996 al fine di permettere il rinnovo del consiglio comunale nella tornata elettorale generale;

la durata della sospensione della democrazia a Lamezia Terme diverrebbe così di ben trenta mesi;

da una lettera aperta al Prefetto di Catanzaro del 5 febbraio dei Verdi di Lamezia Terme e di altre associazioni si evincerebbe la cattiva gestione commissariale attualmente in corso, lettera con la quale si richiedeva al Prefetto un incontro che non è stato mai concesso —:

se il Ministro non ritenga di adoperarsi perché nella prossima primavera si possa ripristinare un'amministrazione democraticamente eletta dai cittadini, garantendo così al territorio lametino ed al tessuto produttivo una ripresa economica e sociale. (4-09451)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta scritta:*

BORRELLI, COLUCCINI, CRISCI, MARIOTTI, RAVA, CAZZARO, CALDAROLA,

GASPERONI, NANNICINI, RUGGHIA, BELLINI, DE LUCA, SANDI, BIELLI, SASSO, CIALENTE, CHIANALE, LOLLI, BATTAGLIA, PISA, DAMERI, ADDUCE, MARONE, GALEAZZI, MARTELLA, SCIACCA, FRANCI, LUCIDI e ABBONDANZIERI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli atti emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono firmati come « Letizia Moratti » o « Moratti », e allo stesso modo sono sottoscritti i decreti-legge e le leggi di competenza;

l'articolo 143-*bis*, del Codice Civile, nel testo vigente, così recita: « La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze », mentre l'articolo 144 del Codice Civile, nel testo precedente alla modifica apportata dall'articolo 26 della legge 19 maggio 1975 n. 151 prevedeva: « Potestà Maritali — il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza », ma fortunatamente tale testo, irrispettoso della dignità e della parità della moglie nell'ambito della famiglia, è stato abrogato;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, signora Letizia Brichetto Arnaboldi risulta essere sposata con il signor Gian Marco Moratti;

pertanto il nome vero del Ministro, a norma delle leggi vigenti in Italia, è Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti e non Letizia Moratti;

il terzo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in merito al mutamento del cognome, così recita: « In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'apparte-

nenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza», così che rimane escluso, anche in caso la signora Bricchetto Arnaboldi abbia avanzato la richiesta di cambio di cognome ai sensi del citato articolo 89, che possa aver ottenuto l'attribuzione del cognome Moratti, in quanto sicuramente « particolarmente noto »;

in base alle leggi italiane, a cui certamente un ministro come un qualsiasi altro cittadino deve attenersi, gli atti devono essere firmati con l'indicazione del proprio nome e cognome e per una donna sposata si ottiene aggiungendo al proprio cognome quello del marito, ma mai sostituendo al proprio cognome quello, caso mai « particolarmente noto », del marito;

in questa sede, non si vuole sindacare la considerazione che il Ministro ha del proprio cognome di nascita o della propria condizione di moglie, potendo costituire il comportamento del ministro una violazione di legge, fino a rendere nulli gli atti sottoscritti con una firma che utilizza un cognome non corrispondente al proprio:

se non ritiene di dover sanare la situazione di irregolarità amministrativa prodotta con il comportamento sopra riportato, firmando tutti gli atti emessi dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il vero nome e cognome del Ministro e provvedendo a pubblicare nuovamente gli atti soggetti a pubblicazione. (4-09436)

\* \* \*

#### ITALIANI NEL MONDO

*Interrogazione a risposta scritta:*

SERENA. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che numerosi cittadini residenti in Svizzera, a Lugano,

lamenterebbero un'insufficiente informazione relativamente alle prossime elezioni del « Comitato degli Italiani all'Estero »;

in particolare i votanti non sarebbero stati informati sui programmi dei singoli schieramenti che si presenteranno alle elezioni, né sulla personalità dei candidati, nonostante questi ultimi — non esistendo una legge sulla *privacy* in Svizzera — avessero facilmente potuto richiedere agli uffici consolari le liste degli elettori italiani —:

se non si ritenga prevedere in futuro opportune iniziative di coinvolgimento degli elettori nelle competizioni elettorali riguardanti l'elezione del « Comitato » nella Repubblica Elvetica. (4-09445)

\* \* \*

#### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

NIGRA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 626/94, in particolare all'articolo 18, comma 3, prevede che: « nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno »;

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vanno considerati sulla base degli accordi contrattuali titolari degli stessi diritti spettanti alle RSU —:

se al Governo risulti che queste norme di tutela vengano applicate e rispettate in tutte le imprese ed in particolare in Trenitalia spa. (4-09444)

\* \* \*